

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, durata, sede.

1.1. In ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice civile e dal Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117, è costituita l'Associazione denominata Ensemble Vocale Ambrosiano Ente del Terzo Settore, per brevità anche "Associazione ETS" (di seguito anche "l'Associazione"). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2. La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3. L'Associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all'estero.

Art. 2 – Finalità.

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 – Attività.

3.1. L'Associazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 potrà svolgere in via principale o esclusiva le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2. L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) valorizzare, promuovere e diffondere la musica corale, nelle più svariate accezioni, nel contesto nazionale;
- b) organizzare, promuovere e partecipare a manifestazioni musicali quali concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
- c) organizzare e gestire attività artistiche e ricreative volte a promuovere la cultura musicale;

- d) promuovere e favorire l'educazione musicale mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, seminari e simili;
- e) raccogliere, attraverso la partecipazione a concerti, manifestazioni musicali e culturali in generale, fondi da devolvere a favore di altri enti senza scopo di lucro;
- f) istituire ed erogare borse di studio a favore di giovani che si trovano in condizioni di disagio economico;
- g) Organizzare eventi musicali, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, per combattere il disagio sociale.

3.3. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri ed i limiti definiti con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3.4. L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 4 – Soci.

4.1. Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto, nonché coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche e di enti privi di personalità giuridica, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato.

4.2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione.

4.3. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

4.4. I soci si distinguono in:

- a) soci cantanti;
- b) soci non cantanti
- c) soci onorari

Sono soci onorari coloro a cui l'Associazione desidera conferire una speciale distinzione per il particolare e importante contributo, anche non economico, dato nella promozione degli scopi e delle attività dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

I soci non cantanti ed i soci onorari potranno partecipare all'Associazione per una percentuale non superiore al 25% del totale dei soci, ma aventi pari diritti.

4.5. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni comunica, motivandola, la deliberazione di rigetto all'interessato. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 60 giorni, all'Assemblea dei soci.

4.6. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. In particolare, ciascun socio ha diritto di: eleggere gli organi associativi; essere informato sulle attività dell'Associazione; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; prendere visione dei bilanci; consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo. I soci hanno inoltre diritto di candidarsi alle cariche previste dal presente Statuto.

I soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, a versare la quota associativa annuale nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, di rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio.

5.1. La qualifica di Socio si perde per:

- morte della persona fisica, estinzione dell'ente;
- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia ricevuta dai destinatari almeno tre mesi prima. Il socio recedente ha comunque l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso al momento della comunicazione del recesso ed è moralmente obbligato a portare a termine i compiti assunti nei confronti dell'Associazione;
- decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di: (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (iv) mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione. Il Socio può essere espulso per (i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; (ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; (iii) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

5.2. La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

5.3. I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Organi sociali.

6.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo.

Art. 7 – Assemblea dei soci.

7.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

7.2. Ciascun socio ha un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere un numero massimo di 3 deleghe in accordo con quanto previsto dall'art. 24, comma 3 Dlgs 117/2017.

7.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è di regola presieduta dallo stesso. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.

7.4. La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione che deve essere fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno due giorni di preavviso.

7.5. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

7.6. I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale o di un suo delegato.

7.7. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero;
- b) nomina i componenti dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- c) stabilisce gli eventuali compensi dei consiglieri e dell'Organo di Controllo, ove istituito e nei limiti ammessi dalla legislazione vigente.
- d) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- e) approva eventuali regolamenti interni;
- f) nomina il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. L.gs. 117/2017;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

7.8. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- c) delibera l'estinzione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;

d) delibera sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del DLgs 117/2017;

7.9. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati. L'Assemblea è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti i soci.

7.10 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.11. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci.

Art. 8 – Consiglio Direttivo.

8.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente in via ordinaria con almeno sette giorni di preavviso, ridotti ad un giorno in caso di urgenza, e con la definizione dell'ordine del giorno indicativamente ogni trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

8.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, con diritto di parola, anche altre persone, qualora invitate dal Presidente per motivi particolari. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

8.5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge, per statuto o per delibere dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- i. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- ii. fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- iii. sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il 31 maggio di ciascun anno;
- iv. redige e approva annualmente il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- v. determina il programma di lavoro, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- vi. elegge tra i propri membri il Presidente; il Vice Presidente; il Tesoriere e il Segretario;
- vii. delibera in merito all'ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio;
- viii. determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- ix. nomina il Direttore Artistico, definendone i compiti e determinandone le relative forme di compenso;
- x. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

8.6. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito mediante nomina del primo che segue dopo l'ultimo eletto da parte dell'Assemblea. Il nuovo consigliere decadrà contemporaneamente con quelli eletti. Il Consiglio Direttivo decade di diritto, ed il Presidente deve convocare entro trenta giorni l'Assemblea per le nuove elezioni, qualora venga a mancare la metà più uno dei consiglieri originariamente eletti.

Art. 9 – Presidente.

9.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti, di norma nella prima riunione dopo l'elezione.

9.2. Il Presidente:

- i. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- ii. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- iii. nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione;
- iv. nelle sue decisioni, per quanto di competenza del Direttore Artistico, è soggetto al benessere di quest'ultimo.

Art. 10- Vice Presidente

10.1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti, di

norma nella prima riunione dopo l'elezione.

10.2. Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso, e lo coadiuva in generale nell'attività di promozione di organizzazione dell'Associazione. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, convoca, entro una data non superiore ai quindici giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Il Segretario

11.1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti, di norma nella prima riunione dopo l'elezione.

11.2. Il Segretario è responsabile della tenuta dei libri sociali e provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 12 - Il Tesoriere

12.1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti, di norma nella prima riunione dopo l'elezione.

12.2. Il Tesoriere:

- i. predisporre il bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- ii. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- iii. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – L'Organo di Controllo

13.1. Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del Dlgs 117/2017, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

13.2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

13.3. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

13.4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

13.6. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.7. Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

Art. 14- Volontari

14.1. L'Associazione si avvale di volontari anche non soci che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

14.2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017.

Art. 15 – Risorse economiche

15.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;
- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Dlgs 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

15.2. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.3. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 16 – Bilancio e informativa

16.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Tesoriere, il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 maggio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

16.2. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Dlgs 117/2017, l'Associazione deve redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel proprio sito internet.

16.3. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 comma 2 del Dlgs 117/2017, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'organo direttivo e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 17 –Scioglimento dell'Associazione.

17.1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con i quorum previsti dall'art. 7.10 del presente statuto.

17.3. Il Patrimonio che residua al termine delle operazioni di liquidazione sarà devoluto, su indicazione dell'Assemblea e previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Dlgs 117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 – Norme di rinvio.

18.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.